

**COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO  
PROVINCIA DI TREVISO**

**DISCIPLINARE DI GESTIONE DEL  
SISTEMA INTEGRATO DI VIDEOSORVEGLIANZA.**

**Approvato con delib. G.C. n. 50 del 18.04.2013**

## **Art. 1. Finalità**

Il presente atto disciplina il trattamento dei dati personali realizzato attraverso il sistema di videosorveglianza integrato del territorio di Conegliano, San Pietro di Feletto e Godega di Sant'Urbano nonché l'esercizio e la gestione del sistema collegato con le Centrali Operative del Comando Polizia Locale di Conegliano, del Commissariato di Pubblica Sicurezza e della Compagnia Carabinieri di Conegliano.

Il trattamento dei dati personali è regolato dal D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i., e dal provvedimento in materia di videosorveglianza approvato dal Garante della privacy in data 8/04/2010, a cui il presente regolamento si ispira.

La gestione del sistema di videosorveglianza si ispira ai principi di libertà nonché dignità delle persone fisiche ed in particolare del diritto alla riservatezza ed alla protezione dei dati personali.

Il sistema di videosorveglianza, posto a tutela della sicurezza urbana, è utilizzato per le seguenti finalità:

- protezione e incolumità degli individui, ivi compresi i profili attinenti alla sicurezza urbana, all'ordine e sicurezza pubblica, alla prevenzione, accertamento o repressione dei reati;
- protezione della proprietà;
- acquisizione di prove.
- Rilevazione delle infrazioni/violazioni a leggi e regolamenti, con particolare riferimento al controllo dell'illecito abbandono di rifiuti o scorretto conferimento;

## **Art. 2 Definizioni**

Ai fini del presente regolamento s'intende per:

- Trattamento: l'insieme delle operazioni, svolte con l'ausilio di mezzi elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati;
- dato personale: qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, direttamente o indirettamente rilevato con trattamenti di immagini tramite il sistema di videosorveglianza;
- titolare: l'ente Comune, nelle sue articolazioni interne cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- Responsabile: la persona fisica legata da rapporto di servizio al titolare e preposto al medesimo trattamento dei dati personali;
- Incaricato: la persona fisica autorizzata a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile.
- Interessato: come la persona fisica, persona giuridica, ente o associazione al quale si riferiscono i dati personali;
- Comunicazione: l'informazione dei dati personali trasmessa a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione in consultazione;
- Diffusione: la messa a disposizione dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione in consultazione;
- Dato anonimo: dato che in origine, a seguito di inquadramento o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- Blocco: osservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;

-Dato sensibile: dati personali idonei a rilevare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico e sindacale, nonché i dati personali idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale;

-Piano di sicurezza: programmazione strategico – territoriale delle telecamere.

-Sistema integrato di videosorveglianza: il sistema composto dalle telecamere presenti sui territori di Conegliano, San Pietro di Feletto e Godeva di Sant'Urbano, e collegate alle centrali Operativa della Polizia locale, dei Carabinieri e del Commissariato di P.S.

### **Art. 3 Titolare e responsabile del trattamento**

Titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 196/2003, è il Comune sul cui territorio sono installate le telecamere.

Il Sindaco della Città di Conegliano, quale titolare del trattamento, individua e nomina ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 193/03 il responsabile del trattamento dei dati personali a mezzo del sistema di videosorveglianza integrato, individuandolo possibilmente nel Dirigente della Polizia Locale, il quale si avvale nella sua funzione della collaborazione del Comandante Polizia Locale per gli aspetti operativi, e del responsabile del Ced per gli aspetti tecnici.

I Sindaci dei Comuni che si avvalgono della centrale operativa unica ubicata presso la centrale Operativa del Comando Polizia Locale di Conegliano individuano e nominano responsabile del trattamento dei dati personali il medesimo soggetto nominato dal Sindaco di Conegliano nonché un proprio dipendente qualificato.

Il responsabile del trattamento dei dati nomina quali incaricati al trattamento dei dati personali:

-il Comandante del Corpo di Polizia Locale;

-il Dirigente del Commissariato di PS ;

-il Comandante della Compagnia Carabinieri.

Il Responsabile del trattamento dei dati nomina altresì, su indicazione del Comandante Polizia Locale, del Dirigente del Commissariato e del Comandante della Compagnia Carabinieri gli ulteriori incaricati alla gestione della videosorveglianza da individuarsi tra gli appartenenti dei diversi Corpi di Polizia.

Il responsabile e gli incaricati svolgono le funzioni indicate per iscritto rispettivamente dal titolare e dal responsabile.

### **Art. 4 Accesso ai locali e ai sistemi della videosorveglianza.**

Le postazioni di visualizzazione delle immagini del sistema sono ubicate presso la Centrale Operativa del Corpo di Polizia Locale di Conegliano e presso le Centrali Operative del Commissariato e della Compagnia Carabinieri. Il server di archiviazione delle immagini è localizzato presso lo stesso Comando, in locale dedicato e chiuso.

L'accesso alla Centrale Operativa del Comando Polizia Locale è consentito oltre che al responsabile del trattamento dei dati ed agli incaricati, a tutti gli appartenenti al Corpo.

E' fatto divieto a coloro che non sono responsabili o incaricati, di gestire, manovrare, registrare, salvare etc. immagini provenienti dal sistema di videosorveglianza.

L'accesso al sistema avviene attraverso idonee id e password personali di accesso, anche diversificate a seconda delle possibili funzioni autorizzate ai singoli operatori con l'atto di nomina a incaricato.

Sono altresì ammessi ad accedere alla C.O. i Sindaci dei Comuni di San Pietro di Feletto e Godega di Sant'Urbano, i propri responsabili del trattamento dei dati, gli appartenenti alle rispettive Polizie Locali, ed i tecnici autorizzati alla manutenzione del sistema nonché il personale delle pulizie previamente identificati.

L'accesso alle sale di controllo del Commissariato e della Compagnia Carabinieri è regolato dalle rispettive norme interne.

#### **Art. 5. Modalità di raccolta e gestione dei dati acquisiti (immagini).**

I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere del sistema di videosorveglianza installate sul territorio comunale di Conegliano, San Pietro di Fioletto e Godega di Sant'Urbano, i cui siti sono individuati con apposita delibera di giunta.

In sede di approvazione del presente regolamento le telecamere installate risultano essere quelle di cui all'allegato B).

Eventuali siti aggiuntivi saranno deliberate dalle rispettive Giunte Comunali.

I dati personali oggetto di trattamento vengono:

-trattati in modo lecito e secondo correttezza in applicazione del D.lgs. 163/2003;

-raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 1;

-raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità di cui al precedente art. 1;

Sottolineando come ben specificato nel precedente art. 1 che l'attività di videosorveglianza integrata è finalizzata alla tutela della sicurezza urbana, ai sensi del comma 3, dell'art. 3.4 del provvedimento in materia di videosorveglianza – 8 aprile 2010 del garante per la protezione dei dati personali, tempo massimo di conservazione dei dati è di 7 giorni o diverso termine previsto dalla vigente normativa salvo esigenze investigative.

Il titolare del trattamento si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali.

I sistemi non dovranno permettere il riconoscimento di persone attraverso incrocio o confronto delle immagini rilevate (morfologia del viso) con altri specifici dati personali, con particolare riferimento a dati biometrici. Non sono inoltre ammessi sistemi intelligenti in grado di rilevare automaticamente comportamenti o eventi anomali. Sistemi quali quelli di cui al presente comma sono ammessi solo previa autorizzazione del garante della privacy.

Le immagini vengono visualizzate e registrate presso la centrale Operativa del Comando Polizia Locale di Conegliano, e presso le sale operative del Commissariato e della compagnia Carabinieri.

Ogni singola centrale operativa gestisce in proprio le operazioni di registrazione, salvataggio e visione delle immagini a seguito di denuncia da parte di cittadini o altre esigenze di servizio.

In caso di malfunzionamento del sistema presso una delle Centrali Operative, si potrà richiedere con richiesta scritta al Comandante del Corpo di Polizia Locale o altra centrale operativa il salvataggio della registrazione che sarà poi ritirata su supporto magnetico da proprio personale per la successiva visione.

L'accesso alle immagini, è ammesso per il responsabile e gli incaricati, come individuati dal precedente articolo 3. Alle immagini possono accedere soltanto gli organi di Polizia Locale, le Forze di Polizia dello Stato, l'Autorità Giudiziaria e la Polizia Giudiziaria.

E' assolutamente vietato l'accesso a terzi.

Relativamente alle immagini riprese sui territori dei Comuni di San Pietro di Fioletto e Godega di Sant'Urbano, i rispettivi Corpi di Polizia Locale ove abbiano necessità derivanti dal proprio servizio di visionare le immagini, richiedono, anche telefonicamente, al Corpo di Polizia Locale di Conegliano il salvataggio delle immagini indicando il sito, il giorno e il periodo temporale. La visione e l'acquisizione delle immagini dovrà essere opportunamente documentata. In caso di intervento di altre Forze di Polizia o di denuncia presso di essi, al salvataggio delle registrazioni ed alla visione delle immagini provvede direttamente la Forza di Polizia interessata dall'intervento o destinataria della denuncia del cittadino.

La visione delle immagini da parte di terzi sarà ammessa unicamente per scopi di investigazione su

autorizzazione dell'Autorità giudiziaria o della Polizia Giudiziaria nel rispetto della normativa vigente.

In tutti i casi di visualizzazione e visione delle immagini a fini investigativi il responsabile o l'incaricato provvede agli ingrandimenti necessari delle immagini non eccedenti lo scopo della visualizzazione.

E' assolutamente vietato divulgare o diffondere immagini, dati e notizie di cui si è venuti a conoscenza durante l'utilizzo degli impianti, nonché procedere a qualsiasi ingrandimento delle immagini al di fuori dei casi previsti dalla vigente normativa e dal presente regolamento.

Ai sensi dell'art. 4 dello Statuto dei lavoratori (legge 300/1970) è fatto assoluto divieto di utilizzare i sistemi di videosorveglianza, ivi compresi quelli previsti dai successivi artt. 8, 9 e 10, per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti.

### **Art. 6. Diritti dell'interessato.**

L'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati che lo riguardano, anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma intelligibile.

L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

- dell'origine dei dati personali;
- delle finalità e modalità del trattamento;
- della logica applicata;
- degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili;
- dei soggetti e delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati;

L'interessato ha diritto di ottenere:

- l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- l'attestazione che le operazioni di cui ai precedenti punti siano state portate a conoscenza anche per il loro contenuto, di coloro ai quali sono stati comunicati o diffusi.

L'interessato ha diritto di opporsi, per legittimi motivi, in tutto o in parte al trattamento dei dati personali che lo riguardano ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

I diritti di cui al presente articolo se riferiti a dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque ne abbia interesse.

Nell'esercizio dei diritti l'interessato può conferire delega o procura, scritta, a persone fisiche o associazioni.

Le istanze presentate ai sensi del presente articolo devono essere presentate in carta semplice ed inviate al responsabile del trattamento come individuato nel precedente art 3. Il responsabile dà riscontro alla richiesta entro 15 giorni. Si applica l'art. 8 del D.lgs. 196/2003.

Sono fatte salve le azioni di tutela amministrativa e giudiziaria di cui agli artt. 141 e ss del D.Lgs. 196/2003.

### **Art.7 Pubblicità e informativa ai cittadini.**

L'installazione e l'attivazione degli impianti di videosorveglianza sono rese pubbliche a cura del titolare del trattamento dei dati con i mezzi ritenuti più idonei. Quale minima forma di pubblicità viene individuata la pubblicazione sul sito internet del Comune.

Gli interessati devono essere informati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata.

Al fine di informare ai sensi del precedente comma gli interessati dell'accesso in una zona

videosorvegliata, il titolare dispone il posizionamento del cartello di “informativa minima” di cui all’allegato 1 del provvedimento in materia di videosorveglianza del 8 aprile 2010 del garante per la protezione dei dati personali.

L’informativa:

- deve essere collocata prima del raggio di azione della telecamere o comunque essere visibile al momento dell’accesso nella zona;
- deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche in orario notturno;
- deve essere integrata da simboli e immagini ai fini della migliore comprensione dell’attività di videosorveglianza e di registrazione.

L’informativa di cui al presente articolo può essere omessa, nel rispetto dell’art. 53 del D.lgs. 196/2003 quando i dati personali sono trattati per il perseguimento delle finalità di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento e repressione dei reati, e che il trattamento sia effettuato in base ad espressa disposizione di legge. Si auspica comunque anche in tali casi l’utilizzo dell’informativa minima.

### **Art. 8 controllo elettronico degli accessi in Zona a Traffico Limitato.**

L’utilizzo di sistemi di rilevamento automatico delle infrazioni stradali, analogamente ai sistemi di videosorveglianza comporta un trattamento di dati personali.

Gli eventuali sistemi di rilevamento delle infrazioni dovranno essere omologati e specificatamente autorizzati, come previsto dalla vigente normativa, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. I sistemi potranno raccogliere unicamente i dati necessari alla finalità istituzionale; la dislocazione e l’angolo di visuale dovranno limitare le riprese in modo da non raccogliere immagini non pertinenti o inutilmente dettagliate.

Gli impianti dovranno consentire il rilevamento delle targhe dei veicoli che non risultino rispettare le disposizioni in materia di circolazione stradale; e dovranno registrare unicamente gli elementi previsti dalla normativa di settore (D.lgs. 285/92 e D.P.R. 495/1992) per la predisposizione del verbale di accertamento.

Le risultanze, fatto salve necessità di indagine relative a fatti-reato, potranno essere utilizzate unicamente ai fini della contestazione della violazione alle norme sulla circolazione stradale.

Fatto salvo il diritto di accesso di cui alla Legge 241/90, il fotogramma, prova della violazione, salvo espressa richiesta da parte del trasgressore / obbligato in solido non può essere inviato d’ufficio presso la residenza dell’intestatario del veicolo.

Le immagini possono essere conservate per tutto il tempo necessario alla definizione del procedimento.

Definito il procedimento le immagini dovranno essere cancellate.

Considerata la particolarità dei sistemi di accertamento automatico delle violazioni e la procedura di “validazione” che può essere effettuata solo da Agenti della Polizia Locale, incaricati della gestione delle immagini sono nominati unicamente gli appartenenti al Corpo con divieto di procedere ad incarichi a soggetti amministrativi.

Si applicano le specifiche norme di cui al D.Lgs. 285/92 e relativo regolamento di attuazione.

### **Art. 9 telecamere di registrazione presso il Municipio.**

Alla gestione dei sistemi di videosorveglianza posti a difesa della proprietà Comunale diversi da quelli del sistema integrato di videosorveglianza, si applicano le norme del presente regolamento.

Limitatamente al sistema di videosorveglianza posto a difesa della sede Municipale del Comune di Conegliano, il titolare del trattamento nomina un apposito responsabile il quale a sua volta nomina gli incaricati.

Il responsabile e gli incaricati, oltre a svolgere le funzioni loro assegnate, procedono al salvataggio ed alla trasmissione delle immagini su richiesta del Comando Polizia Locale o delle altre Forze di Polizia ove vi siano esigenze investigative.

#### **Art. 10 Telecamera mobile di videosorveglianza.**

La telecamera mobile di videosorveglianza, è composta da una telecamera ed un sistema di videoregistrazione.

Essa è in dotazione all'Ufficio di Polizia Giudiziaria del comando Polizia Locale ed è utilizzata sotto la responsabilità del Comandante.

Viene installata temporaneamente in località del territorio per esigenze investigative e di accertamento dei reati o delle violazioni amministrative.

Terminata la videoregistrazione le immagini devono essere visionate e, se non utili alle finalità prefissate, cancellate entro 7 giorni.

Si applica il precedente articolo 7 in materia di informativa minima.

#### **Art. 11. Modifiche al presente regolamento.**

I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali.

Eventuali successive modifiche o integrazioni al Codice in materia di trattamento dei dati personali e l'entrata in vigore di ulteriori disposizioni precettive e vincolanti in materia di videosorveglianza emanate dall'Autorità Garante, o atti regolamentari generali del Consiglio Comunale, si intenderanno automaticamente recepite dal presente regolamento.

#### **Art.12 Norme di rinvio e provvedimenti attuativi.**

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ed ai provvedimenti approvati in materia dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali con particolare riferimento al provvedimento emesso in data 8 aprile 2010.

Compete alla Giunta Comunale garantire il rispetto dei principi di cui al Codice in materia di protezione dei dati personali e del presente regolamento. Compete altresì alla Giunta l'assunzione dei provvedimenti attuativi conseguenti con particolare riferimento all'individuazione, modifica o integrazione dell'elenco dei siti di ripresa, all'eventuale fissazione degli orari di registrazione, nonché alla definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile compresa la regolamentazione dei rapporti tra gli enti partecipanti al sistema di videosorveglianza integrata.